



Il Rettore

VISTO l'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Regolamento per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento d'incarichi retribuiti, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, al personale docente in regime di impegno a tempo pieno di questo Ateneo, emanato ai sensi del sopracitato Decreto Legislativo, con D.R. n.5590 del 5.11.1999;

VISTO l'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che ha ridefinito lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari,

CONSIDERATA l'opportunità di emanare un nuovo Regolamento alla luce di quanto disposto dalla suddetta Legge,

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico di questo Ateneo nella seduta del 17.1.2012:

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo nella seduta del 31.1.2012;

DECRETA

è emanato il

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI RETRIBUITI, NON COMPRESI NEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO, DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO PIENO.

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che ha ridefinito lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari.
2. Esso disciplina i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, da parte di professori e ricercatori a tempo pieno, compresi i ricercatori a tempo determinato, di incarichi extraistituzionali retribuiti, comunque compatibili con gli obblighi istituzionali.
3. Ai fini del presente Regolamento, gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori di ruolo.
4. Il presente Regolamento non si applica ai professori e ai ricercatori che abbiano optato per il regime d'impegno a tempo definito, per i quali restano comunque ferme la disciplina delle incompatibilità dettata dall'art. 6, commi 9 e 12, della legge 240/2010 e le disposizioni stabilite all'art. 3, comma 3, del presente Regolamento.
5. Il presente Regolamento non si applica altresì ai professori e ai ricercatori dell'area medica convenzionati, ai fini assistenziali, con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, limitatamente



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

allo svolgimento dell'attività libero-professionale, per la quale resta ferma la normativa specifica in materia.

6. Il presente Regolamento non trova applicazione per gli incarichi di insegnamento presso altre Università, in ordine ai quali si fa rinvio alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Non rientrano inoltre nella previsione del presente Regolamento gli incarichi il cui conferimento è previsto da specifiche normative, per i quali continuano ad applicarsi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le relative disposizioni.

Esso non trova infine applicazione relativamente a quegli organismi presenti negli enti pubblici ove sia prevista la partecipazione dei docenti universitari.

Art. 2 Incarichi retribuiti

1. Per incarico retribuito deve intendersi qualunque incarico, anche occasionale, non compreso nei compiti e doveri d'ufficio dei professori e dei ricercatori, svolto per conto di soggetti diversi dall'Ateneo e non rientrante nella disciplina del conto terzi, per il quale sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

2. I professori e i ricercatori a tempo pieno non possono svolgere incarichi retribuiti - come definiti nel precedente comma - che non siano previamente autorizzati dal Rettore, salvo quanto previsto al successivo art. 4.

Art. 3 Incompatibilità e incarichi vietati

1. Ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è vietato in via assoluta:

a) esercitare, sotto qualsiasi forma, il commercio, l'industria e attività comunque imprenditoriali, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo le procedure stabilite dall'apposito Regolamento dell'Ateneo;

b) assumere a qualunque titolo cariche di società aventi scopo di lucro, salvo che la carica, per legge, regolamento o statuto, sia ricoperta su designazione di enti pubblici, organismi a prevalente partecipazione pubblica, pubbliche amministrazioni o della stessa Università;

c) esercitare attività libero-professionali e di lavoro autonomo.

2. Sono attività libero-professionali quelle non rientranti nei compiti e doveri istituzionali, prestate a favore di terzi, che presuppongono l'iscrizione ad albi professionali o che rivestano il carattere della abitualità, sistematicità e continuità.

3. Ai professori e ricercatori è vietato svolgere, anche indirettamente, incarichi che possano determinare una situazione concorrenziale o di conflitto di interesse con l'Università degli Studi di Milano (d'ora in avanti "Università").

Parimenti è vietato loro di assumere incarichi che possano recare pregiudizio all'espletamento delle attività istituzionali di didattica e di ricerca dell'Ateneo e incarichi non confacenti al decoro e alla dignità del personale universitario.



Essi non possono altresì assumere incarichi che possano ledere il prestigio e l'immagine dell'Università.

4. Resta ferma la disciplina in materia di divieto di cumulo di impieghi pubblici e privati ai sensi della vigente normativa.

Art. 4

Incarichi compatibili e non soggetti ad autorizzazione

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, possono espletare, senza necessità di autorizzazione, i seguenti incarichi pur se comportanti la corresponsione di emolumenti e sempre che non siano riconducibili per continuità ed intensità ad attività libero-professionali:

- a) attività pubblicistiche ed editoriali, quali la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) partecipazioni a convegni e conferenze, anche in qualità di relatori;
- c) lezioni e seminari di carattere occasionale non configurabili come corsi o moduli didattici universitari;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per il cui svolgimento il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- g) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- h) attività di valutazione e referaggio;
- i) attività di collaborazione scientifica e di consulenza (rientra in tale categoria la collaborazione in qualità di esperto in consigli scientifici o *advisory boards*);
- j) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
- k) consulenze tecniche d'ufficio o di parte nei giudizi;
- l) esercizio di cariche sociali in società o fondazioni controllate o partecipate dall'Ateneo, o che siano emanazione del medesimo, qualora l'incarico sia conferito dallo stesso Ateneo;
- m) attività di carattere artistico o sportivo, purché non svolte a titolo professionale;
- n) attività e cariche non verticistiche presso enti senza scopo di lucro, comunque non caratterizzate da particolare assiduità;
- o) incarichi conferiti e regolamentati nell'ambito di convenzioni stipulate tra l'Ateneo ed enti diversi;
- p) incarichi conferiti dall'Amministrazione universitaria presso organismi pubblici internazionali e nazionali, anche in rappresentanza dell'Università.

Sono esclusi dalla necessità di autorizzazione anche i compensi derivanti dall'utilizzazione economica da parte dell'autore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali.

2. Sono considerati a carattere occasionale, ai sensi del comma 1 lettera c), le lezioni e i seminari svolti entro i limiti massimi di 30 ore annue e di 10 ore a favore dello stesso committente.

3. Le attività sopra elencate possono essere svolte a condizione che non comportino costi per le strutture universitarie, né l'utilizzo di risorse umane logistiche e strumentali dell'Ateneo, non



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università e non rappresentino detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali.

4. Le attività di cui al comma 1, limitatamente a quelle retribuite e con carattere di continuità, devono essere comunicate in via preventiva, e comunque almeno quindici giorni prima del loro avvio, al Rettore e al Direttore del Dipartimento di appartenenza dell'interessato con l'indicazione della natura, dell'oggetto e della durata dell'incarico, nonché dell'articolazione temporale dell'impegno richiesto.

Art. 5

Incarichi compatibili previa autorizzazione

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno, purché non si determinino situazioni concorrenziali o di conflitto di interesse con l'Ateneo e a condizione che l'attività extraistituzionale che ne consegue non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Ateneo, possono svolgere gli incarichi di seguito elencati:

- a) incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di didattica e di ricerca presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
- b) incarichi conferiti per lo svolgimento di compiti istituzionali e gestionali, senza vincolo di subordinazione, presso enti senza scopo di lucro, pubblici e privati;
- c) incarichi presso la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte Costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri e gli altri Organi di rilevanza costituzionale;
- d) incarichi presso autorità amministrative indipendenti, ovvero presso soggetti, enti ed istituzioni che svolgano compiti di ricerca, di alta amministrazione o di garanzia;
- e) incarichi presso enti o organismi internazionali o sovranazionali;
- f) incarichi per conto di amministrazioni pubbliche o organismi a prevalente partecipazione pubblica;
- g) cariche verticistiche e partecipazione agli organi di gestione o controllo di fondazioni anche bancarie e di enti non aventi finalità di lucro.

2. Gli incarichi di cui al presente articolo devono essere svolti dai professori e dai ricercatori in quanto esperti del proprio campo scientifico-disciplinare e risultare concretamente compatibili con l'assolvimento dei compiti istituzionali loro affidati.

Art. 6

Istanza di autorizzazione

1. La richiesta al Rettore di autorizzazione ad assumere incarichi retribuiti conferiti da soggetti pubblici o privati deve essere presentata direttamente dal professore o ricercatore interessato alla competente struttura dell'Amministrazione universitaria, con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'incarico medesimo, e comunque almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'attività.

2. Al fine di consentire la valutazione dell'ammissibilità dell'incarico, la domanda di autorizzazione deve contenere ogni elemento utile e recare espressamente le seguenti indicazioni:

- a) il soggetto pubblico o privato che conferisce l'incarico (denominazione e codice fiscale);
- b) l'oggetto dell'incarico in rapporto alla qualità di esperto nel campo scientifico-disciplinare proprio dell'interessato;
- c) l'arco temporale in cui l'incarico dovrà essere espletato e il presumibile impegno espresso in termini di ore o di giorni, nonché il luogo in cui esso dovrà essere svolto;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- d) il compenso lordo previsto o presunto;
- e) il numero e il tipo degli eventuali altri incarichi che l'interessato ha espletato, previa autorizzazione, nell'ultimo triennio.

Nella domanda, l'interessato deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, che l'incarico in questione non è in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento, non presenta ostacoli al corretto e regolare adempimento dei propri compiti istituzionali e non ha alcuna attinenza con contratti e convenzioni in corso, comunque stipulati dall'Ateneo ai sensi della vigente normativa.

Art. 7

Commissione per le autorizzazioni

1. Il Rettore valuta le istanze, ai fini della concessione delle autorizzazioni, avvalendosi di un'apposita Commissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, e nominata dallo stesso Rettore con proprio decreto. I componenti la Commissione devono appartenere ad aree scientifico-disciplinari diverse; il loro mandato ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
2. In caso di urgenza la Commissione può riunirsi per via telematica.
3. La Commissione formula il proprio parere circa l'accoglimento o il rigetto delle istanze, deliberando a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8

Criteri per la valutazione delle istanze

1. La Commissione di cui all'art. 7 esprime le proprie valutazioni verificando che l'incarico per il quale è presentata l'istanza di autorizzazione:
 - a) non configuri, in sé e per sé ovvero in connessione con altri incarichi del richiedente che sono stati oggetto di autorizzazione, attività professionale o comunque incompatibile con il regime di tempo pieno;
 - b) non rientri, per qualche ragione, fra quelli non autorizzabili a norma di legge o di regolamento;
 - c) non concorra a generare situazioni di svantaggio economico o comunque di conflitto di interesse o detrimento dell'Ateneo;
 - d) non pregiudichi lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché di ogni altro dovere del docente richiedente;
 - e) sia compatibile anche temporalmente, fermo restando che per gli incarichi pluriennali è necessario rinnovare la richiesta di autorizzazione di anno in anno.

Art 9

Procedure per l'autorizzazione

1. E' nella facoltà della Commissione per le autorizzazione acquisire, nel corso del lavoro istruttorio, il parere del Direttore del Dipartimento di appartenenza del professore o ricercatore richiedente, parere che deve riguardare in particolare la compatibilità dell'incarico con l'attività didattica e di ricerca istituzionale del docente, preventivamente dichiarata dallo stesso.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Il **Direttore** del Dipartimento esprime il proprio parere e ne dà comunicazione entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di comunicazione entro il termine suindicato il parere si ritiene favorevolmente espresso.

2. Inoltre, la Commissione, laddove lo ritenga, può disporre motivatamente un supplemento di istruttoria mediante richiesta di ulteriori elementi di conoscenza all'interessato o al soggetto conferente l'incarico.

3. La valutazione della Commissione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione è trasmessa tempestivamente dal Presidente della Commissione stessa al Rettore per l'emanazione del relativo provvedimento.

Il provvedimento è comunicato all'interessato e, per conoscenza, al soggetto conferente l'incarico. L'eventuale provvedimento di diniego dell'autorizzazione deve essere adeguatamente motivato.

4. Il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione deve essere adottato entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, attestata dalla registrazione di protocollo. Il termine può essere prorogato di ulteriori quindici giorni in caso di necessità di un supplemento di istruttoria.

5. Decorso il termine di cui al precedente comma, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da espletarsi presso amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata, salvo che non sia stata interrotta la decorrenza dei termini.

6. Nei casi di urgenza debitamente motivati dal professore o ricercatore richiedente, l'autorizzazione può essere rilasciata, a seguito di valutazione positiva dell'urgenza, direttamente dal Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento di appartenenza dell'interessato, sempre che l'istanza risulti accoglibile sulla base dei criteri indicati al precedente art. 8.

7. L'autorizzazione riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti all'ordinamento universitario. Tutte le altre implicazioni scaturenti dall'incarico ricadono nella piena responsabilità del professore o ricercatore interessato e non assumono alcun rilievo per l'Università.

Art. 10 Sanzioni

1. Il professore o ricercatore a tempo pieno che svolga incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dal Rettore incorre in responsabilità disciplinari, salve le più gravi sanzioni, ed è tenuto a versare il compenso eventualmente già percepito al bilancio dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del decreto legislativo 165/2001. Ai sensi della medesima norma, lo stesso obbligo grava sul soggetto erogante, qualora il compenso non sia stato ancora corrisposto al professore o ricercatore.

2. Per gli incarichi in corso di svolgimento, per i quali non sia stata richiesta l'autorizzazione prevista dalle norme, il Rettore, in via preliminare, diffida formalmente il professore o ricercatore affinché, nel termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità, senza preclusione dell'azione disciplinare anche in caso di ottemperanza dell'interessato.

Art. 11 Obblighi di comunicazione

1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti pubblici e privati conferenti incarichi a professori e ricercatori a tempo pieno dell'Università hanno l'obbligo di comunicare all'Ateneo quanto corrisposto nell'anno precedente.

2. L'Università provvederà a sua volta a dare comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica degli incarichi e dei relativi compensi secondo le modalità e nei termini indicati dall'art. 53 del decreto legislativo 165/2001.




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Art. 12 Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
2. Dalla data della sua entrata in vigore sono abrogate le disposizioni di cui al precedente Regolamento, ferma restando la permanenza in carica, fino alla formale ricostituzione, dell'attuale Commissione per le autorizzazioni.
3. Le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi per i quali sono state rilasciate.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e fino alla data di entrata in vigore dello Statuto dell'Ateneo ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, gli eventuali pareri di cui al comma 1 e al comma 6 dell'art. 9 sono formulati dal Preside della Facoltà di appartenenza del professore o del ricercatore richiedente l'autorizzazione d'intesa con il Direttore del Dipartimento di afferenza; l'adempimento di cui al comma 4 dell'art. 4 deve essere assolto anche nei confronti del Preside della Facoltà di appartenenza del professore o ricercatore interessato.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 53 del decreto legislativo 165/2001 e ogni altra norma dell'ordinamento pertinente e rilevante in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti.

Milano, 1.2.2012

IL RETTORE
Enrico Decleva



Reg. 0277152 07/02/2012